

25565-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1088

UDIENZA PUBBLICA  
DEL  
10/04/2019

R.G.N. 3722/2019

**MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA**

*ACA*

Composta da

Giovanni Liberati  
Antonella Di Stasi  
Emanuela Gai  
Gianni Filippo Reynaud  
Giuseppe Noviello

Presidente  
Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 25/09/2018 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal [REDACTED];

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

*[Handwritten mark]*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/09/2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano - con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [redacted] era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis d.lgs 463/83 in relazione alle annualità 2010 e 2011 (dichiarandosi non doversi procedere per il reato relativo all'annualità 2009 perché estinto per prescrizione) e condannata alla pena di mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa - dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui all'annualità 2010 e rideterminava la pena in mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [redacted]

[redacted] a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto accertato che la ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della Linate Parking srl, aveva ricevuto le diffide contenenti l'invito alla regolarizzazione dell'omissione contributiva e che, quindi, l'azione penale era stata correttamente esercitata; non era stato considerato che, al contrario, la firma apposta sulle cartoline di ricevimento, con riferimento alle mensilità da gennaio 2011 al maggio 2011, era illeggibile e che, quindi, non vi era prova della ricezione delle diffide in questione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, lamentando che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per la residua imputazione relativa all'anno 2011, non aveva diminuito la pena base ed era anche incorsa in un errore di calcolo che aveva determinato una difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva tenuto conto solo dell'importo dei contributi e non degli altri parametri indicati dalla norma ed, in particolare, della lieve intensità del dolo, rapportabile alla circostanza che la ricorrente, immigrata in un paese straniero, non si era mai pienamente integrata ed aveva lasciato tutta la gestione della società al marito, fidandosi di questi e non essendo in grado di supervisionarne l'operato.

Il difensore della ricorrente ha depositato motivi nuovi, nei quali deduce la nullità della sentenza per erronea determinazione della pena.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le contestazioni dell'accertamento della violazione di cui all'art. 2 l.n. 638/1983, come risulta dalla sentenza impugnata, risultano indirizzate all'imputata, legale rappresentante della società, e ricevute presso il suo domicilio.

Una tale notificazione risulta pienamente idonea a realizzare la presunzione di conoscenza dell'avviso stesso in capo al destinatario, non essendo previste dalla legge particolari formalità. Infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione è a forma libera e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell'istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria (sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 26054, Rv. 237202; sez. 3, 19 luglio 2011, n. 30566, Rv. 251261). Devono ritenersi idonee a tal fine anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda, ed essendo consentito, nel caso di persone giuridiche, l'invio presso la sede della società o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Sez.3, n.2859 del 17/10/2013, dep.22/01/2014, Rv.258373; Sez. 3, febbraio 2013, n. 28113, non massimata).

2. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

Ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., onde pervenire alla individuazione dell'offesa come di particolare tenuità, il giudice deve riferirsi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario che esamini tutti gli elementi addotti essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento e che ha ritenuto rilevante e decisivo ai fini della sua scelta (Sez.6 n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647). E del tutto correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato, ai fini del diniego, l'entità non minimale del superamento della soglia di punibilità (cfr Sez.3, n.30179 del 11/05/2018, Rv.273686, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre tener conto dell'importo complessivo dei contributi non versati e della entità del superamento della soglia di punibilità).

3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, nei limiti appresso precisati.

La Corte territoriale, nel dichiarare l'estinzione del reato più grave riferito all'annualità 2010, rideterminava in dispositivo una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado.

Risulta, però, una discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza frutto di evidente errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, che, pur inferiore a quella irrogata in primo grado, risulta superiore a quella indicata in motivazione.

4. A fronte della fondatezza di tale doglianza proposta, il ricorso deve, pertanto, ritenersi idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità.

5. Deve, quindi, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, l'omissione relativa alla mensilità di gennaio 2011 si è estinta per prescrizione in data 9.4.2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen

6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente alla condotta relativa alla mensilità di gennaio 2011, per essere tale reato estinto per prescrizione (non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen). e, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena per le omissioni residue; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condotta relativa alla mensilità di gennaio 2011, per essere tale reato estinto per prescrizione e, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena per le omissioni residue; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 10/04/2019

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi  
*Antonella Di Stasi*

Il Presidente

Giovanni Liberati

*G. Liberati*

